



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Ordine di servizio n. 51/18

Oggetto: comunicazioni del Pubblico Ministero agli Ordini professionali per eventuali iniziative disciplinari.

Letta la normativa relativa alle attività dei professionisti iscritti agli ordini professionali, con particolare riferimento alla materia disciplinare,

considerate, segnatamente, le disposizioni di cui alle fonti di seguito indicate:

- l. 7 gennaio 1996, n. 3 (per gli *Agronomi e forestali*);
- l. 5 marzo 1991, n. 91 (per gli *Agrotecnici*);
- r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 e successive modificazioni (per gli *Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*);
- l. 23 marzo 1993, n. 84, nonché il d.m. 11 ottobre 1994, n. 615 e la delibera n. 175 del 15 novembre 2013 del Consiglio Nazionale (per gli *Assistenti sociali*);
- l. 9 febbraio 1941, n. 194 e il relativo Regolamento dei procedimenti disciplinari (per gli *Attuari*);
- l. 31 dicembre 2012, n. 247 (per gli *Avvocati*);
- l. 18 giugno 2005, n. 139, nonché il Regolamento del Consiglio nazionale (per i *Dottori commercialisti ed Esperti contabili*);
- l. 11 gennaio 1979, n. 12, nonché la delibera n. 99 del 27 giugno 1996 del Consiglio dell'Ordine (per i *Consulenti del lavoro*);
- d.lgs. CPS settembre 1946 n. 233, nonché il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, ed altresì la L. 11 gennaio 2018, n. 3 (per i *Biologi; Chimici e Fisici; Farmacisti; Infermieri; Medici ed odontoiatri; Ostetriche; Psicologi; Tecnici radiologi; Veterinari*);
- l. 25 luglio 1966, n. 616, nonché la delibera 23 novembre 2012 del Consiglio nazionale (per i *Geologi*);
- r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, il d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e il d.m. 15 febbraio 1949 (per i *Geometri*);
- l. 3 febbraio 1963, n. 69, l. 198/16 e d.lgs. 67/17 (per i *Giornalisti*);
- r.d. 24 giugno 1923, n. 1395, r.d. 13 ottobre 1925, n. 2537, l. 148/11, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (per gli *Ingegneri*);
- l. 16 febbraio 1913, n. 89, d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 (per i *Notai*);
- l. 28 marzo 1968, n. 434, modificata con L. 21.2.91 n. 54 (per i *Periti agrari*);
- r.d. 11 febbraio 1929, n. 275 e il Regolamento del Consiglio nazionale del 25 gennaio 2013 (per i *Periti industriali*);
- l. 18 febbraio 1989, n. 56 (per gli *Psicologi*);
- l. 22 dicembre 1960, n. 1612 e la delibera 13 febbraio 2014 (per gli *Spedizionieri doganali*);

premesso che:

- in alcune delle disposizioni normative primarie innanzi richiamate è espressamente previsto che l'Autorità giudiziaria dia immediata comunicazione agli Ordini professionali competenti in caso

di esercizio dell'azione penale ovvero di adozione di provvedimenti cautelari nei confronti degli iscritti (cfr. Avvocati¹; Commercialisti²; Notai³);

- in altre delle predette disposizioni normative è previsto che il provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale, da parte dell'organo disciplinare competente, sia collegato all'adozione di misure cautelari personali (così per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori⁴; Medici-chirurghi ed Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Biologi, Fisici e Chimici, Infermieri, Ostetriche, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica⁵; Geometri⁶; Giornalisti⁷; Ingegneri⁸; Notai⁹; Periti agrari¹⁰; Periti industriali¹¹);

premesso altresì che nei casi previsti dalle disposizioni normative in esame:

- l'azione disciplinare può essere promossa a richiesta del Procuratore della Repubblica (Agronomi e forestali¹²; Agrotecnici¹³; Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori¹⁴; Assistenti sociali¹⁵; Attuari¹⁶; Dottori commercialisti ed esperti contabili¹⁷; Consulenti del Lavoro¹⁸; Medici-chirurghi ed Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Biologi, Fisici e Chimici, Infermieri, Ostetriche, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica¹⁹; Geometri²⁰; Ingegneri²¹; Notai²²; Periti agrari²³; Periti industriali²⁴), ovvero, nel caso dei Giornalisti, a richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello²⁵;
- l'azione disciplinare non è connessa esclusivamente ad abusi o mancanze nell'esercizio della professione, potendo, la stessa, essere collegata a *fatti lesivi della dignità o del decoro professionale*²⁶, ovvero ad *inosservanza di leggi o regolamenti*²⁷, ovvero anche a *fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria*²⁸, ovvero a *fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale*²⁹, ovvero a *fatti disdicevoli al decoro professionale*³⁰, oppure a *fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine*³¹, oppure a *condotte attive od*

¹ art. 51 L. 247/2002.

² artt. 50, comma 8, 53, comma 2, L. 139/05.

³ art. 158-quinquies e 158-sexies L. 89/1913.

⁴ art. 46 RD 2537/25.

⁵ art. 43 DPR 221/50.

⁶ art. 13 RD 274/29.

⁷ art. 39 L. 69/63.

⁸ art. 43 RD 2537/25.

⁹ art. 153 lett. a) L. 89/1913.

¹⁰ art. 41, comma 2, L. 434/1968.

¹¹ art. 4, comma 1, Regolamento del Consiglio Nazionale del 25.1.2013.

¹² art. 47 L. 3/96.

¹³ art. 27, comma 4, L. 91/91.

¹⁴ art. 43 R.D. 2537/25.

¹⁵ art. 6, comma 1, Delibera 15 novembre 2013 n. 175.

¹⁶ art. 2 del Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

¹⁷ art. 7, comma 2, Regolamento del Consiglio Nazionale.

¹⁸ art. 26, comma 2, L. 12/79.

¹⁹ art. 38 D.P.R. 221/50.

²⁰ art. 12 R.D. 274/29.

²¹ art. 43 R.D. 2537/25.

²² art. 153 lett. a) L. 89/1913.

²³ art. 47, comma 2, L. 434/1968.

²⁴ art. 12 R.D. 275/29, nonché l'art. 14, lett. b), Regolamento del Consiglio nazionale del 25.1.2013.

²⁵ art. 48 L. 69/63.

²⁶ cfr. art. 37 L. 3/96 e art. 37 L. 434/68.

²⁷ cfr. art. 24, comma 1, L. 91/91.

²⁸ cfr. artt. 1 e 2 delibera 175/13 del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali; cfr. altresì artt. 1 e 2 Regolamento del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

²⁹ cfr. art. 26 L. 12/79 per i Consulenti del lavoro; cfr. altresì art. 49 Codice deontologico degli Spedizionieri doganali.

³⁰ cfr. art. 38 DPR 221/50, per tutti gli esercenti le professioni sanitarie (Medici-chirurghi ed Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti, Biologi, Fisici e Chimici, Infermieri, Ostetriche, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica).

³¹ cfr. art. 48 L. 69/63 per i Giornalisti.

omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico ³², così ricavandosi la conferma del potenziale rilievo ai fini in parola anche di condotte penalmente rilevanti non collegate all'esercizio della professione;

rilevato che appare corrispondere ad un fondamentale canone di leale collaborazione istituzionale prevedere che - in tutti i casi in cui dagli atti emerga che la persona sottoposta ad indagini sia un professionista appartenente ad una delle categorie elencate in premessa e risulti che il medesimo sia stato tratto in arresto o sottoposto a fermo di indiziato di delitto, ovvero nei suoi confronti sia applicata una misura cautelare personale ed altresì allorquando sia esercitata l'azione penale - l'ufficio del pubblico ministero procedente dia tempestivo avviso all'ordine professionale interessato, onde consentire di procedere, in conformità al relativo sistema di regolamentazione, ad autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, salvo in ogni caso, ove espressamente previsto dalla legge, l'esercizio del potere di iniziativa disciplinare spettante al Procuratore della Repubblica;

ravvisata l'opportunità che le attività suddette, al fine di assicurarne l'unitarietà di indirizzo e il costante monitoraggio, siano curate da un unico Procuratore Aggiunto, da individuarsi nel Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento della II Sezione (Reati contro la Pubblica Amministrazione), al quale è già affidato il coordinamento delle attività necessarie alla puntuale osservanza degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p.;

visto l'ordine di servizio recante i vigenti criteri di organizzazione dell'Ufficio;

sentiti i Procuratori Aggiunti nel corso della riunione del 9 aprile 2018 ed acquisita la loro condivisione, anche con precipuo riguardo al menzionato criterio di delega dell'esercizio delle attribuzioni in materia di questo Ufficio;

si dispone quanto segue:

- 1) allorquando dagli atti emerga che la persona sottoposta ad indagini sia un professionista appartenente ad una delle categorie elencate in premessa (*Agronomi e forestali; Agrotecnici; Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Assistenti sociali; Attuari; Avvocati; Biologi; Chimici e Fisici; Consulenti del lavoro; Dottori commercialisti ed Esperti contabili; Farmacisti; Geologi; Geometri; Giornalisti; Infermieri; Ingegneri; Medici ed odontoiatri; Notai; Ostetriche; Periti agrari; Periti industriali; Psicologi; Spedizionieri doganali; Tecnici radiologi; Veterinari*) e detto professionista sia stato tratto in arresto o sottoposto a fermo di indiziato di delitto ovvero nei suoi confronti sia stata applicata una misura cautelare personale ed altresì allorquando nei suoi confronti sia stata esercitata l'azione penale, il Magistrato assegnatario del relativo procedimento provvederà a dare tempestiva comunicazione al competente ordine professionale, mediante comunicazione dell'imputazione (in caso di esercizio dell'azione penale) ovvero mediante comunicazione delle norme di legge che si assumono violate (in caso di arresto, fermo o esecuzione di misura cautelare personale), provvedendo altresì a trasmettere copia della comunicazione al Procuratore aggiunto delegato al coordinamento della II Sezione (Reati contro la Pubblica Amministrazione) ai fini dell'annotazione in apposito registro informatico;
- 2) ciascun Procuratore aggiunto curerà di assicurare la puntuale osservanza delle disposizioni innanzi richiamate nell'ambito delle sezioni e dei gruppi di lavoro rispettivamente coordinati;
- 3) con separato provvedimento, alla luce delle opportune interlocuzioni con gli altri uffici del pubblico ministero del distretto, saranno regolati i criteri e le modalità di esercizio del potere di iniziativa disciplinare spettante nei casi previsti dalla legge al Procuratore della Repubblica.

³² art. 3, comma 1, Regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali del 25.1.13

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari e, per opportuna conoscenza, al Dirigente Amministrativo.

Si trasmetta copia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ed al Consiglio Giudiziario.

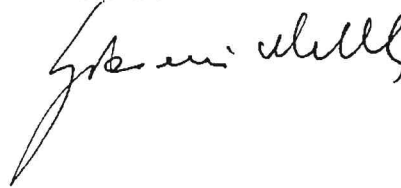
Si comunichi inoltre, per opportuna conoscenza, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali elencati in premessa.

Si inserisca copia del presente provvedimento nel sito *web* dell'Ufficio per l'opportuna informazione del pubblico.

Napoli,

20 APR 2018

Giovanni Melillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Melillo', written in a cursive style.